

## STATUTO

### *Art. 1 - Costituzione*

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata ALL ABOUT APPLE ONLUS che in seguito sarà denominata l'organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91, della legge regionale 42/2012 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'organizzazione ha sede in Quiliano (SV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato.

### *Art. 2 - Principi*

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

### *Art. 3 - Scopi e finalità*

1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale (civile o culturale). Lo scopo primario dell'organizzazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, relativamente alla creazione, mantenimento e sviluppo del primo Museo Ufficiale dei prodotti Apple universalmente fabbricati dalle origini ad oggi. La dotazione iniziale dei prodotti Apple al Museo è stata conferita dai soci fondatori. In seguito l'Associazione potrà accettare anche da terzi non associati, donazioni, affidamenti e/o dazioni in comodato di beni destinati all'arricchimento del Museo. Il Museo sarà sede di studi e di ricerca, spazio in cui avere, attraverso l'evento o la mostra, un'occasione periodica di approfondimento e arricchimento dei materiali conservati e potrà svolgere tutte le attività accessorie.

L'associazione intende attuare una serie di attività per il perseguimento del fine su indicato:

- la creazione di attività e/o corsi di formazione, in ambito scolastico, artistico e culturale;
- la possibilità di promuovere mostre, convegni, meeting
- la promozione o la produzione di pubblicazioni, gadget e software, utilizzando i più idonei mezzi di diffusione, riviste, libri, giornali, cd, dvd, internet e ogni altra eventuale nuova tecnologia.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Liguria.


### *:Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione*

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, che hanno ideato e finanziato l'Associazione nel suo nascere, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità istituzionali e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento.
2. Il numero è illimitato.
3. L'assemblea dei soci può eleggere dei soci Onorari per qualità e meriti particolari.

### *Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti*

1. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della



stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa, ove prevista, allo scadere del relativo termine di validità;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione o sia causa di dissidi e disordini.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

#### *Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti*

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, salvo eccezioni deliberate, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### *Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche*

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che sono inventariati.

2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo

Handwritten signatures of the board members at the bottom of the document.



dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri nominati dall'Assemblea. Resta in carica tre anni ( o fino a revoca o dimissioni) ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e dei Consiglieri ( sino a un numero massimo di sette ).

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico le competenze al Consiglio Direttivo sono:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente. Il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- proporre i soci Onorari;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 11 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- aprire conti correnti bancari o postali, emettere assegni nei limiti delle somme versate sui conti;
- stipulare contratti di qualsiasi genere.

#### Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice

Handwritten signatures of the board members, including the President and other members of the Council of Directors.

Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

*Art. 13 - Il Segretario*

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

*Art. 14 - Attività Secondarie*

L'associazione potrà esercitare senza fine di lucro le attività commerciali o produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/1995 e i proventi sono inseriti in apposita voce del rendiconto consuntivo dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

*Art. 15 - Dipendenti*

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta nei limiti previsti dalla L. 266/91.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. Essi sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

*Art. 16 - Collaboratori di lavoro autonomo*

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

*Art. 17 - Assicurazioni*

Gli aderenti all'organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

*Art. 18 - Bilancio*

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che lo approva a norma di legge, unitamente ad una relazione che evidenzia i fatti salienti della vita dell'organizzazione. Tale rendiconto sarà affisso nei locali sociali nei successivi sessanta giorni così come ogni delibera degli organi sociali.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese sostenute relative all'anno trascorso. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

*Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili*

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Art. 20 - Modifiche allo Statuto*

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

*Art. 21 - Scioglimento dell'organizzazione*

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi

Handwritten signatures of the board members and the secretary, including names like 'Alessandro', 'Roberto', and 'Alessandro'.

socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

*Art. 22 - Norme di funzionamento*

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

*Art. 23 - Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991 e dalla L.R. Liguria n. 42/2012.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA  
Registrato il 2 NOV. 2016 al n° 2512  
Mod. 71/M - Imposta sostitutiva art. 15 o s.c. D.P.R. 601/75



*[Signature]*